



REGIONE
PUGLIA

PO PUGLIA
FESR-FSE
2014/2020
Il futuro alla portata di tutti

FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

ASSESSORATO AL WELFARE

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

*Sezione Inclusione sociale attiva
e Innovazione delle reti sociali*

AVVISO PUBBLICO per l'accesso al Reddito di Dignità 3.0

**D.G.R. n. 703 del 09/04/2019
A.D. n. 468 del 19/06/2019**



Avviso pubblico regionale per la domanda di accesso del Reddito di Dignità (in attuazione della L.R. n. 3/2016 e del R.R. n. 8/2016)

1. Premessa

Con legge regionale n. 3 del 14 marzo 2016, *"Reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale attiva"*, la Regione Puglia ha inteso promuovere una strategia organica di contrasto al disagio socioeconomico, alle povertà e all'emarginazione sociale, attraverso l'attivazione di interventi integrati per l'inclusione sociale attiva, nel rispetto dell'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, degli articoli 1, 2, 3, 4, 38, della Costituzione italiana.

Tale strategia viene attuata attraverso un sistema integrato di interventi e servizi negli ambiti sociosanitario, delle politiche attive del lavoro, della formazione e del diritto allo studio ed alla casa, in attuazione dell'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 *"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"* e dell'articolo 33 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 *"Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia"*.

La strategia delineata prevede su tutto il territorio regionale l'organizzazione ed il coordinamento di un sistema integrato di interventi ed azioni di prossimità, al fine di riattivare il capitale sociale ed economico, a partire dalle persone che risulteranno beneficiarie degli interventi di inclusione sociale citati. In tal senso viene promosso, altresì, il coinvolgimento degli attori socio-economici espressi dai territori, nei percorsi di sussidiarietà orizzontale fondati sulla partecipazione attiva di cittadini e di associazioni, sulla responsabilità sociale e civile delle imprese, sulle collaborazioni tra soggetti pubblici e soggetti privati, con particolare attenzione al settore del privato-sociale.

Ai sensi dell'articolo 2 della citata legge regionale n. 3 del 14 marzo 2016 e s.m.i., *"Reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale attiva"* ed in coerenza con la strategia definita, la Regione Puglia intende promuovere i seguenti obiettivi di carattere generale:

1. favorire la costruzione e il potenziamento di una rete territoriale di interventi e servizi per la protezione, l'inclusione e l'attivazione delle persone e dei rispettivi nuclei familiari, promuovendo l'inserimento al lavoro, l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone in condizioni di fragilità economica e vulnerabilità sociale;
2. promuovere l'attivazione di misure di sostegno economico, quale strumento privilegiato per una presa in carico complessiva dei singoli e delle famiglie fragili, all'interno delle rete integrata di politiche per la protezione, l'inclusione e l'attivazione di cui al precedente punto;
3. sostenere la sperimentazione di percorsi di innovazione sociale, di rigenerazione urbana e di cittadinanza attiva, a supporto di comunità accoglienti e capaci di interagire con l'economia sociale per promuovere opportunità di inclusione.

Tali finalità sono state perseguite sino ad oggi attraverso le risorse e gli strumenti messi a disposizione dall'attuazione del Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE), che, all'Obiettivo Tematico IX, fissa gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l'attuazione di una più ampia strategia regionale per il contrasto alle povertà e per l'inclusione sociale attiva di persone svantaggiate sotto il profilo economico, con disabilità, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione, secondo quanto stabilito dal Documento *"Metodologia e Criteri per la Selezione delle operazioni"* approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020. A partire dal 2016, dunque, detta misura è stata finanziata a valere sulle risorse del POR Puglia 2014-2020 Azione 9.1-9.4.



A tale dotazione di risorse si è aggiunta quella Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC), a copertura dell'Azione "Interventi a sostegno dell'occupazione e della qualificazione delle risorse umane" del "Patto per la Puglia" 2014-2020 (cfr. Del. G.R. 2183/2018).

2. Composizione della misura

Come previsto dall'articolo 3 del regolamento regionale n. 8 del 23 giugno 2016 e s.m.i., attuativo della citata legge regionale n. 3 del 14 marzo 2016 recante la disciplina del "*Reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale attiva*", il Reddito di Dignità si compone dei seguenti elementi, attivabili in combinazioni differenti in relazione al possesso di specifici requisiti di accesso da parte dei soggetti richiedenti ed in ragione del profilo del nucleo familiare del richiedente, come individuato in sede di presa in carico, e dei suoi bisogni:

- a) **indennità economica di attivazione**, connessa alla partecipazione al tirocinio socio-lavorativo per l'inclusione o ad altro percorso di attivazione individuale come ad esempio la partecipazione a progetti di sussidiarietà o a lavori di comunità;
- b) **percorso formativo di aggiornamento professionale**, se funzionale al percorso di attivazione;
- c) **altri servizi ed interventi** finalizzati alla conciliazione dei tempi, al supporto socioeducativo alle funzioni genitoriali, alla mediazione linguistica e culturale per l'integrazione sociale, all'affiancamento ed al supporto individuale per l'inserimento sociale di beneficiari in condizioni specifiche di fragilità, se funzionali al percorso di attivazione ed inclusione sociale e con prioritario riferimento ai servizi ed agli interventi previsti dal vigente Piano sociale di Zona dell'Ambito territoriale di riferimento.

In relazione agli specifici bisogni rilevati in sede di presa in carico, grazie alla valutazione multidimensionale dei casi condotta dall'equipe multiprofessionale di Ambito (come prevista dall'articolo 12 comma 4 della legge regionale n. 3 del 14 marzo 2016), si potrà completare la fruizione della misura da parte dei soggetti beneficiari attraverso la sottoscrizione di un patto di inclusione sociale attiva che preveda sempre forme e percorsi di attivazione ed empowerment per se e per l'intero nucleo familiare di riferimento.

3. Complementarietà con le Misure nazionali

Il Reddito di Dignità si contraddistingue come una Misura finalizzata anche ad ampliare la platea dei potenziali beneficiari, adottando, prima in via complementare rispetto alla misura nazionale di sostegno al Reddito (SIA, poi REI, poi RdC) e successivamente in via esclusiva, requisiti di accesso più favorevoli.

Con Decreto-Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito in data 28 marzo 2019 con Legge n. 26, è stata introdotta in Italia una ulteriore evoluzione della misura nazionale di contrasto alla povertà, denominata "Reddito di Cittadinanza" (RdC). A seguito di tale introduzione, la Giunta Regionale, con propria Deliberazione n. 703/2019, ha individuato, per le annualità 2019 e seguenti, possibili target di destinatari che, pur in condizione di fragilità economica e sociale, rischiano di non possedere i requisiti previsti dal Reddito di Cittadinanza nazionale.

4. Requisiti di accesso alla misura

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 703/2019 ha delineato un nuovo modello di accesso alla Misura del Reddito di Dignità, che segue due direttrici strategiche di sviluppo:

- a) la messa in protezione di persone singole e nuclei familiari in possesso di alcuni requisiti specifici, mediante presentazione di istanza di candidatura da parte dei cittadini interessati (cfr. *Requisiti specifici per macrocategorie* – Categoria A - Istanze presentate dai cittadini);
- b) l'utilizzo del ReD quale strumento a supporto di un più generale percorso di presa in carico da



parte dei Servizi pubblici preposti, mediante inserimento diretto tra i beneficiari della misura ad opera del Responsabile del Procedimento dell'Ambito territoriale (cfr. *Requisiti specifici per macrocategorie* – Categoria B - Istanze presentate d'ufficio dagli Ambiti territoriali).

Requisiti generali

In tutti i casi, per poter entrare nei programmi di inclusione attiva del Reddito di Dignità, occorre, alla data di presentazione dell'istanza ovvero di inserimento tra i beneficiari ad opera del RuP, essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

- Avere compiuto almeno 18 anni di età e non avere compiuto il 67esimo anno di età;
- Essere residenti in un Comune pugliese;
- Essere cittadino italiano ovvero comunitario ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero apolide in possesso di analogo permesso ovvero titolare di protezione internazionale (asilo politico - protezione sussidiaria) ovvero straniero in possesso di regolare permesso di soggiorno;
- Assenza tra i componenti del nucleo, alla data di presentazione della domanda, di percettori del Reddito di Inclusione (D.lgs. 147/2017), del Reddito di Dignità (L.R. 3/2016), del Reddito di Cittadinanza (L. n. 26/2019) e dell'Assegno di cura per la non autosufficienza (A.D. n. 642 del 17 ottobre 2018);
- Essere disponibili a sottoscrivere un Patto di inclusione sociale attiva.

Requisiti specifici per macrocategorie

CATEGORIA A - ISTANZE PRESENTATE DAI CITTADINI

Per trasmettere una propria istanza di candidatura, il cittadino richiedente deve detenere il possesso dei seguenti requisiti, specifici per ogni categoria cui intende candidarsi, alla data di presentazione della domanda medesima.

1. "Famiglie numerose con 5 o più componenti":
 - Essere residenti da almeno 12 mesi in un Comune pugliese
 - Il nucleo attestato nell'ISEE deve essere composto da almeno 5 componenti
 - Il valore ISEE ordinario non deve superare € 20.000,00
2. "Nuclei familiari con almeno 3 minori":
 - Essere residenti da almeno 12 mesi in un Comune pugliese
 - Il nucleo attestato nell'ISEE deve essere composto da almeno 1 adulto e 3 componenti di minore età
 - Il valore ISEE ordinario non deve superare € 20.000,00
3. "Nuclei familiari con almeno un componente con disabilità":
 - Essere residenti da almeno 12 mesi in un Comune pugliese
 - Il nucleo attestato nell'ISEE deve essere composto da almeno un componente che risulta richiedente dell'Assegno di cura per la non autosufficienza di cui all'Avviso pubblico approvato con A.D. n. 642 del 17 ottobre 2018 (BURP n. 134 del 18 ottobre 2018) e non finanziabile per assenza di priorità sociale e familiare
 - Il cittadino richiedente deve far parte del medesimo nucleo familiare e dichiarare l'impegno a farsi carico, in qualità di care giver, del lavoro di cura per l'assistenza a tale componente
 - Il valore ISEE ordinario non deve superare € 20.000,00



4. "Nuclei familiari di emigrati italiani che rientrano in Italia":
 - Occorre essere stati iscritti all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (AIRE)
 - Non essere in possesso del requisito sulla residenza previsto dalla Legge n. 26/2019 ai fini dell'accesso al Reddito di Cittadinanza
 - Il valore ISEE ordinario non deve superare € 9.360,00
5. "Nuclei familiari di cittadini stranieri":
 - Essere residenti da almeno 12 mesi in un Comune pugliese
 - Non essere in possesso del requisito sulla residenza e/o del requisito sulla cittadinanza previsto dalla Legge n. 26/2019 ai fini dell'accesso al Reddito di Cittadinanza
 - Il valore ISEE ordinario non deve superare € 9.360,00

CATEGORIA B - ISTANZE PRESENTATE D'UFFICIO DAGLI AMBITI TERRITORIALI

Per inserire direttamente tra i beneficiari della misura un cittadino, il RuP di Ambito territoriale deve verificare il possesso dei seguenti requisiti, specifici per ogni categoria che intende utilizzare.

1. "Donne vittima di violenza":
 - Essere donna vittima di violenza secondo le definizioni della normativa vigente in materia, cui si rinvia
 - Essere presi in carico dai Servizi competenti dell'Ambito territoriale, contestualmente all'inserimento d'ufficio del ReD oppure precedentemente a tale inserimento
2. "Persone separate senza stabile dimora":
 - Essere residenti da almeno 12 mesi in un Comune pugliese
 - Essere coniuge (anche a seguito di unione civile) legalmente separato oppure essere stato convivente more uxorio come riconosciuto da apposito provvedimento di volontaria giurisdizione sui figli adottato dall'Autorità giudiziaria preposta (in tale caso, ai fini della verifica del possesso di tale requisito da parte del RuP di Ambito territoriale, non potrà essere sufficiente acquisire preventivamente agli atti autocertificazione del cittadino)
 - Condizione di non occupazione del cittadino beneficiario e di tutti gli altri componenti familiari inseriti nel nucleo familiare eventualmente derivante dalla separazione
 - Non avere stabile dimora
 - Essere presi in carico dai Servizi competenti dell'Ambito territoriale, contestualmente all'inserimento d'ufficio del ReD oppure precedentemente a tale inserimento

Nelle suddette due fattispecie, non si considera la DSU ISEE del nucleo familiare di provenienza, essendo lo stesso da cui i cittadini beneficiari risultano espulsi o allontanati.

3. "Persone senza dimora":
 - Essere persone senza dimora
 - Essere presi in carico dai Servizi competenti dell'Ambito territoriale, contestualmente all'inserimento d'ufficio del ReD oppure precedentemente a tale inserimento
 - Il valore ISEE ordinario non deve superare € 9.360,00
4. "Nuclei familiari con almeno un componente con disabilità":
 - Essere residenti da almeno 12 mesi in un Comune pugliese
 - Nucleo attestato nell'ISEE composto esclusivamente da componenti con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92, oppure nucleo attestato nell'ISEE composto da almeno un componente con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3 comma



3 della L. 104/92 e tutti gli altri componenti di età superiore ai 65 anni (alla data dell'inserimento)

- Risiedere in abitazione di proprietà o in affitto oppure accolto in strutture residenziali di cui agli artt. 55-56 (e già ex 60bis) del Reg. R. 4/2007 e ss.mm.ii.
- Essere in possesso di capacità di autodeterminazione acclarata dall'Unità di Valutazione Multidimensionale competente sul caso
- Il valore ISEE ristretto non deve superare € 15.000,00.

5. Quantificazione e definizione dell'indennità economica di attivazione

I cittadini che risulteranno in possesso dei requisiti di accesso alla misura denominata RED, potranno risultare beneficiari di trasferimenti economici, esclusivamente a titolo di indennità di attivazione, parametrati in base al numero di ore settimanali di impegno e al numero dei componenti del proprio nucleo familiare:

Num. Componenti nucleo familiare	Fascia oraria di impegno con misura di attivazione	Beneficio economico ReD
1-2	12 hh/settimana	€ 300,00
3-4	18 hh/settimana	€ 400,00
5 o più	24 hh/settimana	€ 500,00

Per i nuclei familiari ammessi al ReD e titolari di domanda di Assegno di cura non finanziata (gruppo 3 della Cat. A del presente Avviso), indipendentemente dalla numerosità del nucleo familiare, l'importo assegnato è sempre di € 500/mese e l'impegno di attivazione è sempre di 24hh/settimana.

6. Modalità di presentazione delle domande da parte dei cittadini

La procedura per la presentazione delle domande di accesso da parte dei cittadini è di tipo aperto "a sportello" (sino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili) ed è completamente dematerializzata. Le domande potranno essere presentate direttamente dai cittadini oppure tramite gli sportelli dei CAF e dei Patronati convenzionati all'uopo con gli Ambiti territoriali, utilizzando l'apposita piattaforma informatica all'indirizzo www.sistema.puglia.it/red2019, messa a disposizione dalla Regione Puglia, previa registrazione al portale informatico e seguendo le istruzioni di compilazione in esso riportate. Le istanze dei cittadini potranno essere inoltrate a partire dalle **ore 12,00 del giorno 24/06/2019.**

Al fine di facilitare il più possibile l'usabilità della piattaforma informatica, la domanda non deve essere firmata digitalmente né sarà necessario allegare qualsivoglia documento. In caso di ammissione al ReD, sarà cura del cittadino titolare dell'istanza di candidatura la trasmissione ovvero la consegna al RuP dell'Ambito territoriale competente per territorio della domanda cartacea debitamente sottoscritta e corredata da copia fotostatica di idoneo documento di identità in corso di validità alla data di presentazione della stessa.

L'istanza telematica di accesso conterrà le seguenti informazioni da compilare in via obbligatoria:

- Dati anagrafici e di residenza del richiedente;
- Scelta del/dei target specifici di appartenenza;
- Estremi del documento di identità e titolo di studio posseduto dal richiedente;
- Autodichiarazioni circa il possesso dei requisiti generali di cui al paragrafo 4 del presente Avviso;



- Autodichiarazioni circa il possesso dei requisiti specifici di cui al paragrafo 4 del presente Avviso;
- Protocollo della DSU ISEE in corso di vigenza;
- Altre autodichiarazioni;
- Autorizzazione al trattamento dei dati, anche in riferimento alla consultazione della Banca Dati ISEE di INPS;

Si rammenta che le istanze telematiche potranno essere presentate solo se si è già in possesso di un'attestazione ISEE ordinario in corso di validità che non presenti omissioni e/o difformità.

7. Modalità di inserimento d'ufficio da parte dei RuP di Ambito territoriale

La procedura per l'inserimento diretto tra i cittadini riconducibili alla Categoria B del presente Avviso pubblico, ammessi ad opera del RuP di Ambito territoriale è di tipo aperto "a sportello" (sino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili) ed è completamente dematerializzata. Le istanze potranno essere inserite utilizzando l'apposita piattaforma informatica all'indirizzo www.sistema.puglia.it/red2019, messa a disposizione dalla Regione Puglia, previa registrazione al portale informatico e seguendo le istruzioni di compilazione in esso riportate. Le istanze potranno essere inserite a partire dalle **ore 12,00 del giorno 24/06/2019**.

L'inserimento di ufficio da parte del RuP di Ambito territoriale prevede, in via obbligatoria, di fornire le seguenti informazioni riferite ai cittadini presi in carico ai fini ReD:

- Dati anagrafici e di residenza;
- Estremi del documento di identità e titolo di studio posseduto dal richiedente;
- Autodichiarazioni circa il possesso dei requisiti generali di cui al paragrafo 4 del presente Avviso;
- Autodichiarazioni circa il possesso dei requisiti specifici di cui al paragrafo 4 del presente Avviso;
- Protocollo della DSU ISEE in corso di vigenza *[per i soli gruppi per i quali è applicabile anche il criterio della soglia ISEE]*;
- Altre autodichiarazioni;
- Autorizzazione al trattamento dei dati, anche in riferimento alla consultazione della Banca Dati ISEE di INPS, se pertinente.

Per i gruppi di richiedenti per i quali si prevede, tra i requisiti di accesso, una soglia ISEE, si rammenta che le istanze telematiche potranno essere inserite solo se è stata acquisita agli atti un'attestazione ISEE in corso di validità che non presenti omissioni e/o difformità.

8. Istruttoria e valutazione delle domande

Per le domande di accesso da parte dei cittadini, i Responsabili Unici del Procedimento degli Ambiti territoriali provvedono ad espletare i controlli istruttori sul possesso dei requisiti su indicati (sia generali che specifici), avvalendosi prioritariamente della verifica mediante consultazione previa cooperazione applicativa della Banca Dati ISEE di INPS, ed anche avvalendosi eventualmente di controlli "a campione" ove siano pertinenti le fattispecie previste dal D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., e, in caso di esito positivo, procedono con la presa in carico del cittadino e del suo nucleo familiare, come di seguito specificato.

Per gli inserimenti diretti tra i cittadini ammessi effettuati dal RuP di Ambito territoriale, la fase istruttoria si intende già espletata precedentemente alla fase di inserimento. Sarà tuttavia necessario dimostrare l'avvenuta presa in carico più generale del caso ad opera dei Servizi pubblici competenti, anche nel caso in cui essa sia stata contestuale alla presentazione della domanda.



Anche per questi casi, tuttavia, il RuP procederà con la successiva ammissione e presa in carico specifica del beneficiario ReD, come di seguito specificato.

9. Presa in carico dei beneficiari ed erogazione del trasferimento economico

A seguito dell'ammissione al beneficio ReD, il soggetto beneficiario viene chiamato a sottoscrivere un patto per l'inclusione sociale attiva con cui l'Ambito territoriale (Comune capofila ovvero Consorzio), attraverso il servizio sociale professionale e l'equipe multidisciplinare attivata per il ReD, prende in carico la persona in questione ed il suo nucleo familiare. Nel patto vengono definiti diritti e doveri del nucleo beneficiario e viene individuato il percorso di attivazione unitamente alla gamma di servizi ed interventi ulteriori che si intende mettere in campo per rispondere ai bisogni emersi in sede di valutazione multidimensionale.

La sottoscrizione del patto è requisito fondamentale per l'attivazione del beneficio economico ed in quella sede è obbligo del cittadino beneficiario dichiarare il possesso (ovvero il non possesso) delle condizioni di fragilità assunte come indicatori di performance/realizzazione nel P.O.R. Puglia 2014-2020, in riferimento alle azioni 9.1 e 9.4.

La vigenza del Patto di inclusione (e quindi anche l'avvio dell'erogazione dell'indennità economica di attivazione) decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione del patto di inclusione. La stessa ha una durata, salvo revoche di ufficio o rinunce del cittadino, di 12 mesi.

I Comuni possono stabilire la sospensione, la revoca o l'esclusione del beneficio qualora occorressero le fattispecie previste, quali, ad esempio, la mancata adesione al progetto, l'adozione di reiterati comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto da parte dei componenti del nucleo familiare beneficiario ovvero il venir meno delle condizioni di bisogno che lo hanno determinato.

Il ReD si interrompe laddove si determini la ammissione a Reddito di Cittadinanza del beneficiario o di altro componente del medesimo nucleo familiare, ed in tal caso l'interruzione si determina dal mese successivo a quello in cui è stata attivata la fruizione del RdC. In tal caso i Servizi sociali dei Comuni possono confermare il medesimo progetto di inclusione o attivazione ai fini della fruizione del Reddito di Cittadinanza.

I cittadini titolari dell'istanza possono rinunciare al beneficio in qualsiasi momento, sia prima della sottoscrizione del patto che successivamente, mediante trasmissione di rinuncia espressa ai competenti uffici dell'Ambito territoriale.

Con il decorrere della vigenza del patto di inclusione, il RuP di Ambito territoriale, previa adozione degli atti di presa d'atto degli esiti istruttori e di dispositivo di pagamento per le istanze ammesse, dispone sulla piattaforma informatica l'erogazione del contributo monetario a favore del cittadino ammesso alla misura. I pagamenti avverranno di norma bimestralmente entro il bimestre successivo a quello maturato (art. 8 comma 1 del Reg. R. 2/2018), salvo diversa disposizione dei Comuni competenti e comunque a seguito delle modifiche nelle apposite funzionalità della piattaforma informatica. Gli stessi saranno effettuati direttamente dalla Regione Puglia, per conto degli Ambiti territoriali, mediante bonifico bancario sugli IBAN dei singoli beneficiari come comunicati dagli interessati.

Il requisito di non avere, tra i componenti del nucleo e alla data di presentazione della domanda, percettori del Reddito di Inclusione (D.lgs. 147/2017), del Reddito di Dignità (L.R. 3/2016), del Reddito di Cittadinanza (L. n. 26/2019) e dell'Assegno di cura per la non autosufficienza (A.D. n. 642 del 17 ottobre 2018) verrà verificato nuovamente alla data di sottoscrizione del patto di inclusione. Tale requisito dovrà permanere durante tutto il periodo di vigenza del patto stesso.



10. Risorse disponibili

Il presente Avviso Pubblico si colloca in continuità con la strategia complessiva portata avanti dalla Regione Puglia negli ultimi anni in materia di contrasto alla povertà.

La misura ReD 3.0 che ne è l'oggetto, infatti, è una misura che esplica i suoi effetti parallelamente alla misura nazionale di contrasto alla povertà, attivata nel corso del 2019 dal Governo nazionale, e si situa nel solco della assoluta continuità rispetto alle analoghe misure ReD 1.0 e ReD 2.0 nate rispettivamente nel corso del 2016 e del 2017 e tuttora in fase di implementazione con la fase di presa in carico dei cittadini ammessi.

Tale continuità è segnata anche dal ricorso alle medesime fonti di finanziamento sin qui adoperate per implementare la strategia complessiva attivata con il Reddito di Dignità che sono nella fattispecie:

- risorse rinvenienti F.S.E. ed afferenti al P.O.R. Puglia 2014-2020 - O.T. IX Linea d'azione 9.1 e 9.4 (cfr. *Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea* di approvazione del POR Puglia 2014/2020 come modificata dalla *Decisione C(2017) 2351 del 11.04.2017*, dalla *Decisione C(2017) 6239 del 14.09.2017* e dalla *Decisione C(2018) 7150 del 23.10.2018* cui è seguita la presa d'atto relativa avvenuta con D.G.R. n. 2029/2018);
- risorse rinvenienti dal FSC 2014-2020 (cfr. "Patto per lo sviluppo della Regione Puglia" di cui alla D.G.R. 545/2017 – Settore prioritario "Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione");
- risorse derivanti dal Bilancio Autonomo della Regione Puglia a cofinanziamento del Reddito di Dignità regionale (cfr. previsioni di cui alla L.R. 3/2016 e ss.mm.ii. e R.R. n. 8/2016 e ss.mm.ii.).

Per gli stanziamenti riferiti alla prima annualità si fa riferimento alla ricognizione già contenuta nella determina dirigenziale n. 468/2019 di approvazione del presente Avviso pubblico.

Diversamente dalle altre edizioni del ReD il presente Avviso Pubblico prevede una suddivisione ex ante delle risorse disponibili fra le due macrocategorie di utenti potenziali individuate per come definite ai paragrafi 4 e 5 del presente Avviso Pubblico, con la finalità di garantire le medesime opportunità di copertura dei vari target di riferimento previsti:

Categoria A - Istanze presentate dai cittadini	80% della dotazione
Categoria B - Istanze presentate d'ufficio dagli Ambiti territoriali	20% della dotazione

Detto criterio si applica, salvo diverse e successive determinazioni, anche per gli stanziamenti successivi e aggiuntivi.

La dotazione finanziaria a copertura della misura ReD 2019 e annualità seguenti sarà oggetto di riparto tra gli Ambiti territoriali, con i quali si procederà alla sottoscrizione di apposito Disciplinare di sovvenzione nelle stesse forme e modalità utilizzate per le precedenti edizioni della misura in oggetto (ReD 1.0 – ReD 2.0).

E' opportuno chiarire sin da subito che, nel corso di attuazione delle presente misura, la Giunta Regionale potrà valutare la possibilità di ampliare lo stanziamento iniziale a valere sulle medesime fonti di finanziamento citate anche monitorando l'andamento delle domande e delle ammissioni ai percorsi di presa in carico che ne derivano.

11. Normativa di riferimento

Per tutto quanto non indicato e non specificato nel presente Avviso pubblico si fa espresso rinvio alla normativa ed agli atti vigenti in materia con particolare riferimento a:



- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione Europea del 7.03.2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul FC, sul FEASR e sul FEAMP;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione Europea del 28.07.2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea del 7.01.2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Reg. (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati;
- Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014) 8021 finale del 29.10.2014 che approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato con l'Italia, Codice CCI 2014IT16M8PA001;
- Accordo di Partenariato con l'Italia approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 8021 del 29.10.2014;
- Accordo di Partenariato relativo ai Fondi Strutturali e di investimento europei adottato dalla Commissione Europea con la Decisione C(2014)8041 finale, del 29.10.2014;
- Legge Regionale del 5 agosto 2013, n. 23 "Norme in materia di percorsi formativi diretti all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro";
- Circolare Ministeriale n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22/05/2009
- Legge Regionale del 10/07/2006, n. 19, "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia";
- Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009 "L.R. n. 28/2006 - disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" pubblicato sul BURP n. 191 del 30/11/2009;



- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1498 del 17.07.2014, avente ad oggetto Approvazione P.O.R Puglia 2014-2020, che approva la versione di PO inviata tramite SFC nel luglio del 2014;
- Programma Operativo Regionale Puglia FESR-FSE 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione europea C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, approvato dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 1735 del 06-10-2015;
- le Deliberazioni n. 582 del 26 aprile 2016 e 977 del 20 giugno 2017 con cui la Giunta Regionale ha preso atto del documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1735 del 06.10.2015, avente ad oggetto “POR PUGLIA 2014-2020. Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea. Istituzione capitoli di spesa”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 833 del 07.06.2016, Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020. Nomina Responsabili di Azione;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 6 del 15/01/2009, pubblicata sul BURP n. 13 del 22/01/2009, in tema di informazione e pubblicità degli interventi finanziati con Fondi Strutturali;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 895 del 5.7.2010 avente ad oggetto “Modalità e termini per la presentazione di controdeduzioni successive alla notifica dei verbali di verifica amministrativo – contabile” pubblicata in BURP 121 del 15/07/2010;
- Atto Dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, avente ad oggetto “Adozione del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013”;
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 2018, n. 22 (Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 (GU n.71 del 26.03.2018);
- Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2014/2020, Coordinamento delle Regioni – Regione Toscana - Prot. 0934.18. coord. del 28.05.18.
- Legge regionale n. 3/2016;
- Regolamento regionale n. 8/2016;
- Regolamento regionale n. 2/2018.

